IL GIORNALE DELL'INSTALLATORE ELETTRICO

gie

DBInformation
digital, business & publishing

www.elettricoplus.it

ANNO XXXVII - N.8
SETTEMBRE 2015

ISSN 0392-3630

ZOTUP®
SOLUZIONI DI PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI
BY CONTRADE

WWW.CONTRADE.IT
SPD-SCARICATORI DA SOVRATENSIONE
CLASSE DI PROVA I E II

COLLEGAMENTO FACILE
(FUNZIONE FUSIBILE INTEGRATA)

CONTROLLO PRESTAZIONI
(INDICATORE PROGRESSIVO DELLE PRESTAZIONI)

INSTALLABILE OVUNQUE
(IMPIEGO IN AMBIENTI AD ELEVATA CONDUCIBILITÀ)

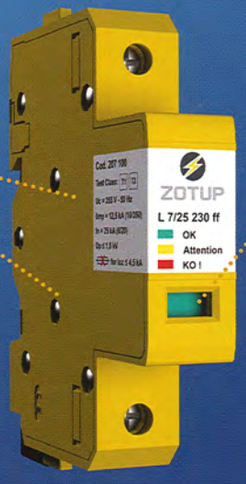

ANTEPRIMA

LA NUOVA GENERAZIONE DI SPD

PRIMO PIANO

16 AFFRONTARE LA SFIDA ALLA SOSTENIBILITÀ
Anie Confindustria ha presentato in Expo le proposte per il Green Act

FOCUS ILLUMINAZIONE

30 LUCE ERGONOMICA
Gli ambienti destinati al lavoro o allo studio hanno particolari esigenze in termini di comfort visivo

DETTAGLI TECNOLOGICI

62 SOLUZIONE COMPLETA PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI
I nuovi posti interni videocitofonici sono caratterizzati da un elegante design e da una tecnologia evoluta

66 UNA SCELTA DI STILE E FUNZIONALITÀ
Un'interfaccia in grado di soddisfare tutte le esigenze dei professionisti, studiata per fornire tutte le risposte per ottimizzare i quadri elettrici

72 VETRINA REGOLAZIONE DEL COMFORT

TEORIA E PRATICA

90 IMPIANTI ELETTRICI NEI CANTIERI EDILI
Istruzioni per eseguire a regola d'arte l'impianto elettrico temporaneo nei cantieri di costruzione e demolizione

l'INSTALLATORE tecnico
ORGANO UFFICIALE DI CONFARTIGIANATO IMPIANTI
Confartigianato

IL GIORNALE DELL'INSTALLATORE ELETTRICO

gie

N.8 SETTEMBRE 2015

Anno 37° - Numero 8 - Settembre 2015
Periodico per installatori e operatori del comparto elettrico
www.elettricoplus.it - gie@dbinformation.it

Direttore DBI Publishing: Francesca Bonadeo
Direttore Editoriale: Ezio Zibetti - ezio.zibetti@dbinformation.it
Responsabile Installazione: Alessia Varalda - alessia.varalda@dbinformation.it
Redazione Area Industry: Daniele Bonalumi - daniele.bonalumi@dbinformation.it
Edoardo Oldrati, Simona Piccolo, Paolo Spinelli

Hanno collaborato: Armando Ferraioli, Gianni Forcolini, Maurizio Gambini, Antonello Greco, Adelaide Maini, Raffaella Quadri

Confartigianato ORGANO DIRETTIVO NAZIONALE DI CONFARTIGIANATO - IMPIANTI

DBInformation digital, business & publishing
DBInformation SpA
20143 Milano - Viale G. Richard, 1/a
Telefono 02 81830.1 - Telefono redazione 02 81830.237
Fax redazione 02 81830418 - Fax pubblicità 02 81830405
www.dbinformation.it

Segreterie di redazione: Marianna Saut - marianna.saut@dbinformation.it
Brunella Chiari, Paola Fabbri, Eleonora Montuori
Attività web e digitali - Responsabile: Lucia Ruggiero - lucia.ruggiero@dbinformation.it
Rete Vendita - Responsabile: Stefano Gonella tel. 02 81830.284 - stefano.gonella@dbinformation.it
Segreteria Commerciale: Luciana Lazzaroni tel. 02 81830.233 (luciana.lazzaroni@dbinformation.it)
Ufficio traffico: Emanuela Giudice tel. 02 81830.284 (emanuela.giudice@dbinformation.it)
Vendite internazionali: Patrizia Sandri tel. 02 81830.635 (patrizia.sandri@dbinformation.it)
Servizio abbonamenti: abbonamenti@dbinformation.it - tel. 02/81830661

Tariffe abbonamento 2015 - Italia: sped. ordinaria € 62,00; sped. contrassegno € 66,50 - Estero: sped. ordinaria € 89,00; sped. prioritaria Europa € 110,00; sped. prioritaria Africa, America, Asia € 159,00; sped. prioritaria Oceania € 188,00. Gli abbonamenti possono essere sottoscritti anche versando il relativo importo sul c/c postale n. 33668666 intestato a DBInformation Spa - Viale G. Richard 1/A Milano. L'Iva sugli abbonamenti, nonché sulla vendita di fascicoli separati, è assolta dall'editore ai sensi dell'art. 74 primo comma lettera C del DPR 26/10/72 N. 633 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto non può essere rilasciata fattura.

Diffusione del presente fascicolo carta + digitale: 35.000 copie

La rivista è inviata ai soci della Confartigianato Impianti.

DBInformation SpA è associata a:

ANES ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA

Registrazione Tribunale di Milano n. 285 in data 2/8/1978. Iscrizione al ROC n. 1136
Costo copia singola € 1,20 (presso l'editore, fiere e manifestazioni)
Direttore Responsabile: Francesca Bonadeo
Progetto grafico: Design 3 - www.design3.it
Stampa: Rotolito Lombarda - Via Sondrio 3 - 20096 Pioltello (MI) Italy

Copyright DBInformation SpA - Milano - Italia
È vietata la riproduzione, anche parziale, di articoli, fotografie e disegni senza preventiva autorizzazione scritta. Manoscritti, foto, disegni, quando non esplicitamente richiesti, non vengono restituiti.

Informativa dell'editore al pubblico ai sensi dell'art. 13, d. lgs 196/2003. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e dell'art. 2, comma 2 del Codice deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, DBInformation S.p.A. - titolare del trattamento - rende noto che presso i propri locali siti in Milano (MI), V.le Giulio Richard 1/A, vengono conservati gli archivi di dati personali e di immagini fotografiche cui i giornalisti, praticanti, pubblicisti e altri soggetti (che occasionalmente redigono articoli o saggi) che collaborano con il predetto titolare attingono nello svolgimento della propria attività giornalistica per le finalità di informazione connesse allo svolgimento della stessa. I soggetti che possono conoscere i predetti dati sono esclusivamente i predetti professionisti, nonché gli addetti preposti alla stampa ed alla realizzazione editoriale della testata. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo, rivolgendosi al predetto titolare. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 138, d. lgs 196/2003, non è esercitabile il diritto di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), d. lgs 196/2003, in virtù delle norme sul segreto professionale, limitatamente alla fonte della notizia.

Informativa ai sensi dell'art. 13, d. lgs 196/2003. I dati sono trattati, con modalità anche informatiche, per l'invio della rivista e per svolgere le attività a ciò connesse. Titolare del trattamento è: DBInformation S.p.A. - Viale Giulio Richard, 1/A - 20143 Milano (MI). Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità suddette sono gli addetti alla registrazione, modifica, elaborazione dati e loro stampa, al confezionamento e spedizione delle riviste, al call center, alla gestione amministrativa e contabile. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 è possibile esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, aggiornare o cancellare i dati, nonché richiedere elenco completo ed aggiornato dei responsabili, rivolgendosi al titolare al succitato indirizzo dell'editore al pubblico.

PRIMO PIANO
16 AFFRONTARE LA SFIDA ALLA SOSTENIBILITÀ
a cura di Alessia Varalda

NORMATIVA
20 ADEGUAMENTO PER LA SANITÀ
di Armando Ferraioli

FOCUS ILLUMINAZIONE PAG 25
26 PIANI LUMINOSI AD ALTA INTEGRAZIONE
di Gianni Forcolini

30 LUCE ERGONOMICA
di Gianni Forcolini

34 LA LUCE INTELLIGENTE DELLE CITTÀ
di Raffaella Quadri

38 EDIFICI IN LUCE
di Raffaella Quadri

42 LABORATORIO DI LUCE
di Alessia Varalda

44 LA LOGISTICA SI VESTE DI LUCE GREEN

46 REALIZZAZIONI E PRODOTTI
a cura di Alessia Varalda

DETTAGLI TECNOLOGICI
62 SOLUZIONE COMPLETA PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

66 UNA SCELTA DI STILE E FUNZIONALITÀ

SOLUZIONI
68 QUALITÀ ULTRA, COSTI RIDOTTI

70 L'AUTOMAZIONE IN TOUR

72 VETRINA REGOLAZIONE DEL COMFORT
a cura di Daniele Bonalumi e Alessia Varalda

A COLLOQUIO CON...
86 DOMOTICA E DESIGN AL SERVIZIO DELL'OSPITE
di Raffaella Quadri

88 INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E DESIGN
di Maurizio Gambini

4 EDITORIALE
6 NEWS DALLA FILIERA
82 SCHEDE TECNICHE
84 NOVITÀ
90 TEORIA E PRATICA: IMPIANTI ELETTRICI NEI CANTIERI
94 NORME E LEGGI
96 INDIRIZZI UTILI

ADEGUAMENTO per la sanità

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE INCENDI NELLE STRUTTURE SANITARIE, SIA PUBBLICHE SIA PRIVATE. NOVITÀ IN MERITO ALLE TEMPISTICHE, ANCHE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI

DI ARMANDO FERRAIOLI

Il Decreto del Ministro dell'Interno del 19 marzo 2015 *"Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25/03/2015, n. 70, è andato in vigore dal 24/04/2015 (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U.). Il provvedimento ha apportato, in conformità ai criteri dettati dal D.L. 158/2012, le previste modifiche al D.M. 18/09/2002 e dettato le disposizioni necessarie per l'applicazione delle nuove norme alle strutture sia esistenti che di nuova costruzione, secondo un ben preciso calendario di scadenze. Si rammenta che il comma 2 dell'art. 6 del D.L. 158/2012 (conv. L. 189/2012) ha disposto che la normativa tecnica antincendio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie venisse adeguata e modificata, anche al fine di semplificarne l'applicazione per tipologia di struttura sanitaria, attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale.

Il provvedimento ha tre allegati. In particolare, gli Allegati I e II sostituiscono integralmente i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegati al D.M. 18/09/2002, mentre l'Allegato III integra il decreto introducendo il titolo V.

L'Allegato I *"Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno"* riporta indicazioni per le strutture sanitarie in regime di ricovero ospedaliero o residenziale con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 2002, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni previste. In alternativa riporta termini temporali,

Categoria della struttura			Prescrizioni relative ai quadri elettrici
Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno (Titolo III)			Il quadro elettrico generale, quello di distribuzione e quelli di piano devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio in modo tale da assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi: - protezione dal fuoco dei circuiti di alimentazione delle aree di tipo D_1, D_2 e F (*); - protezione dal fuoco dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio; - in caso di incendio di un compartimento, protezione dal fuoco dell'alimentazione elettrica e delle utenze ordinarie e di emergenza degli altri compartimenti; - protezione dal fuoco dei dispositivi (e degli eventuali circuiti di comando) destinati ad essere azionati per il sezionamento degli impianti non destinati a funzionare in caso di incendio. È ammesso che i quadri elettrici di piano siano installati all'interno dei filtri a prova di fumo o delle scale protette.
Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (Titolo IV)	$500\ m^2 < S \leq 1000\ m^2$	Nuove o esistenti	Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio
		Esistenti	
	$S > 1000\ m^2$	Nuove	Il quadro elettrico generale e quelli di piano devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio

(*)
Area tipo D_1: area destinata a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale
Area tipo D_2: area adibita ad unità speciali tipo terapia intensiva, rianimazione, sale operatorie, neonatologia eccetera
Area tipo F: area destinata a contenere apparecchiature ad elevata tecnologia oppure sorgenti radioattive e similari

TABELLA 1. QUADRI ELETTRICI NELLE STRUTTURE SANITARIE

scadenze e modalità riguardanti l'adeguamento delle medesime strutture per lotti di realizzazione.

L'Allegato II contiene disposizioni per l'adeguamento per le strutture di assistenza specialistica in regime ambulatoriale con superficie superiore ai 500 m² e fino a 1.000 m², e delle strutture superiori ai 1.000 m² esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto.

L'Allegato III è invece dedicato alla regolamentazione del sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, che costituisce la novità di rilievo che consentirà di mantenere elevati livelli di sicurezza durante le fasi di progressivo adeguamento alle misure antincendio.

In sostanza, mentre il decreto del 2002 prevedeva l'adeguamento delle strutture esistenti entro 5 anni dalla promulgazione dello stesso e quindi entro il 2007, il nuovo decreto consente per le strutture ospedaliere esistenti l'adeguamento entro 9 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento, ovvero dal 24/04/2015 nonché entro 6 anni per le strutture che erogano prestazioni ambulatoriali.

In particolare, l'adeguamento deve avvenire secondo scadenze temporali definite dal provvedimento (un anno, tre anni, sei anni, nove anni), producendo per ogni fase di adeguamento apposita Scia antincendio certificante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste per ogni singola scadenza temporale.

Una particolarità del provvedimento per le strutture ospedaliere è che l'adeguamento è previsto a scadenze temporali non solo per specifiche tipologie di intervento come per esempio adeguamento dell'impianto elettrico, adeguamento dell'impianto antincendio, strutture, materiali eccetera ma anche per lotti di realizzazione, riferiti a specifiche aree dell'edificio, che dovranno essere definite in un idoneo progetto di prevenzione incendi; per ogni lotto deve essere esplicitata l'indipendenza dal punto di vista antincendio rispetto al resto dell'edificio, l'autonomia di funzionamento in termini di vie di esodo, presidi antincendio, compartimentazioni e descrivendo per ogni lotto l'ubicazione e la gestione dell'emergenza antincendio prevista e quanto altro afferente la sicurezza antincendio.

PRINCIPALI NOVITÀ RELATIVE AGLI IMPIANTI ELETTRICI

Premesso che le prescrizioni generali relative agli impianti elettrici nei due decreti non cambiano, a parte il richiamo al D.M. 27 del 10/3/1998 che richiede che gli impianti elettrici siano realizzati a regola d'arte, le principali novità riguardano i quadri elettrici, l'impianto di rivelazione incendi, il sistema di allarme, l'alimentazione e l'illuminazione di sicurezza.

> “PER LE STRUTTURE AMBULATORIALI, PER L'IMPIANTO DI ESTINZIONE INCENDI E PER L'IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA **NON VIENE PIÙ STABILITA UN'AUTONOMIA MINIMA** CHE ERA PREVISTA DI 2 ORE”

QUADRI ELETTRICI

Il nuovo decreto modifica le prescrizioni relative ai quadri elettrici in relazione al tipo di struttura, ovvero fa la distinzione tra le strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno e le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale così come riportato nella Tabella 1.

Ne risulta che per le strutture ambulatoriali l'installazione in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio, è richiesta solo per il quadro generale mentre per le strutture ospedaliere è richiesta anche per i quadri di piano.

IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI

La principale novità riguarda le strutture ambulatoriali di superficie maggiore di 500 m² e fino a 1.000 m², nuove o esistenti, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Per tali strutture, mentre il vecchio decreto richiedeva un impianto di rivelazione incendi in tutte le aree della struttura, il nuovo decreto prevede tale impianto solo per i seguenti locali:

- locali ubicati oltre il primo piano interrato;
- locali adibiti a servizi generali quali laboratori analisi, sterilizzazioni, lavanderie;
- depositi di sostanze infiammabili;
- locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie minore o uguale a 60 m²; sono esclusi i locali di superficie fino a 1,5 m².

Tipo di impianti	Tempo di intervento	Autonomia
Illuminazione di sicurezza	< 0,5 s (interruzione breve)	90 min
Impianto di rivelazione e allarme		30 min
Impianto di estinzione incendi	< 15 s (interruzione media)	90 min
Elevatore antincendio		
Impianto di diffusione sonora		
Impianto per l'evacuazione dei fumi e del calore		

> L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PASSA **DA UN'AUTONOMIA MINIMA DI 2 ORE AD UN'AUTONOMIA DI 60 MINUTI** PER LE STRUTTURE AMBULATORIALI E **A 90 MINUTI** PER QUELLE OSPEDALIERE

Superficie	Tipo di struttura	Tipo di impianti	Tempo di intervento	Autonomia
500 m² < S ≤ 1000 m²	Nuove o esistenti	Illuminazione di sicurezza	< 0,5 s (interruzione breve)	60 min
		Impianto di rivelazione e allarme		30 min
		Impianto di estinzione incendi	< 15 s (interruzione media)	-
		Impianto di diffusione sonora		
S > 1000 m²	Esistenti	Illuminazione di sicurezza	< 0,5 s (interruzione breve)	60 min
		Impianto di rivelazione e allarme		30 min
		Impianto di estinzione incendi	< 15 s (interruzione media)	60 min
		Impianto di diffusione sonora		
	Nuove	Illuminazione di sicurezza	< 0,5 s (interruzione breve)	2 h
		Impianto di rivelazione e allarme		30 min
		Elevatore antincendio	< 15 s (interruzione media)	2 h
		Impianto di estinzione incendi		
		Impianto di diffusione sonora		

TABELLE 2 E 3. TEMPI DI AUTONOMIA E DI INTERVENTO

Nel nuovo decreto viene data particolare rilevanza all'impianto di rivelazione e allarme incendi, in quanto la presenza di tale impianto consente di dimezzare il numero di componenti della squadra antincendio aggiuntivi rispetto agli addetti di compartimento, nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio così come previsto nell'Allegato III del decreto.

SISTEMA DI ALLARME

Il nuovo decreto non richiede più l'obbligo dell'installazione di un sistema di allarme per le strutture di superficie maggiore di 500 m² e fino a 1.000 m², nuove o esistenti, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, per cui per tali strutture il sistema di allarme va previsto solo se richiesto dall'analisi di rischio effettuata ai sensi del D.M. 10/3/98.

ALIMENTAZIONE DI SICUREZZA

Importanti novità per l'alimentazione di sicurezza sono prescritte dal nuovo decreto per le strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno e per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. I tempi di intervento e l'autonomia minimi sono riportati nelle Tabelle 2 e 3. Come si evince dalle tabelle, le novità principali sono l'introduzione degli impianti di evacuazione fumo e calore, non considerati nel vecchio decreto e la riduzione, anche della metà, dell'autonomia richiesta per i vari impianti. Infatti, l'illuminazione di sicurezza passa da un'autonomia minima di 2 ore ad un'autonomia di 60 minuti per le strutture ambulatoriali e a 90 minuti per quelle ospedaliere. Il dispositivo di ricarica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e con tempo di ricarica conforme a quanto previsto dalla regola dell'arte, mentre il vecchio decreto prevedeva la ricarica completa entro le 12 ore con un'autonomia minima di 2 ore.

Inoltre per le strutture ambulatoriali, per l'impianto di estinzione incendi e per l'impianto di diffusione sonora non viene più stabilita un'autonomia minima, che precedentemente era prevista di 2 ore.

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

L'illuminazione di sicurezza, nel nuovo decreto, è prevista come riportato in Tabella 4.

Dalla tabella si può notare che il nuovo decreto estende i casi in cui si deve garantire l'illuminamento minimo.

Il quinto, ed ultimo articolo, del decreto specifica che è fatta salva la

Categoria della struttura			Ambiente	Illuminamento minimo
Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno (Titolo III)			Tutte le aree	5 lx a 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C, D_1, D_2 ed F (*)
Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (Titolo IV)	500 m² < S ≤ 1000 m²	Nuove o esistenti	Tutte le aree	5 lx ad 1 m di altezza dal piano di calpestio
	S > 1000 m²	Esistenti	Tutte le aree	
		Nuove	Lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e D	

(*)
Area tipo C: area destinata a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, centri diagnostici, consultori eccetera)
Area tipo D_1: area destinata a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale
Area tipo D_2: area adibita ad unità speciali tipo terapia intensiva, rianimazione, sale operatorie, neonatologia eccetera
Area tipo F: area destinata a contenere apparecchiature ad elevata tecnologia oppure sorgenti radioattive e similari

TABELLA 4. LIVELLI DI ILLUMINAMENTO MINIMO DA GARANTIRE

> L'ADEGUAMENTO DEVE AVVENIRE SECONDO LE **SCADENZE DEFINITE** DAL PROVVEDIMENTO

Categoria della struttura		Entro il
Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno (Titolo III) con oltre 25 posti letto ed esistenti al 26/12/02		24/04/22
Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (Titolo IV) esistenti al 24/04/15	500 m² < S ≤ 1000 m²	24/10/18
	24/04/19	24/04/19

TABELLA 5. ADEGUAMENTI E SCADENZE

facoltà di optare per l'applicazione del decreto per le strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministero dell'interno del 18 settembre 2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all'entrata in vigore del decreto citato.

In caso di mancato esercizio di tale opzione, gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura, che deve comunque avvenire entro il termine massimo di nove anni.

Il nuovo decreto consente di optare per un adeguamento della struttura per lotti. Se è stata scelta tale opzione, occorre che sia adeguato almeno il 30% della superficie totale entro il 24/4/2019, il 70% entro il 24/4/2022 ed il 100% entro il 24/4/2025. La Tabella 5 riporta le scadenze per l'adeguamento completo degli impianti elettrici delle strutture esistenti.

A fronte della possibilità di adeguare le strutture in un tempo lungo, il decreto ha previsto che sia adottato un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio per mitigare il rischio nelle more dell'adeguamento completo della struttura. Tale sistema non è richiesto solo per l'adeguamento delle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale esistenti al 24/4/2015 ed aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1.000 m².

Per quanto concerne gli impianti elettrici, entro il 24/4/2016 gli impianti medesimi devono essere realizzati in conformità alla legge 186/68 e al D.M. 37/08 ed in tutte le aree deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza. Tale scadenza è anticipata al 24/10/2015 per le strutture che erogano prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale esistenti alla data del 24/4/2015 ed aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1.000 m². Per attestare il rispetto di quanto sopra, occorre presentare al Comando Provinciale dei VV. F competente per territorio apposita Scia come dettato dal Dpr 151/11.

Tutti gli altri adempimenti relativi agli impianti elettrici devono essere soddisfatti entro le scadenze che vengono riportate in Tabella 5.

La nuova norma si basa su principi di flessibilità, progressività e proporzionalità e consente alle strutture sanitarie e agli ambulatori soggetti agli obblighi di prevenzione incendi di adeguarsi entro tempi definiti.